

SSM




SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

LE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI NELLA PRODUZIONE E NEL COMMERCIO DEL VINO

Francesca DENTIS - Procura della Repubblica di Asti





**IL PUNTO DI VISTA DEL
PM « SPECIALIZZATO » (PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI ASTI N. 2 PM
SU 9) :**

**«TUTELA DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E DEL CONSUMATORE»**

**La realtà del problema: alcuni dati (aggiornati
al 2.10.2019)**

- **Procedimenti specialistica di riferimento (comprensiva di «SALUTE E LAVORO») iscritti al registro NOTI RGNR nel 2019: 428;**
- **Procedimenti per art. 515 c.p. iscritti al registro NOTI RGNR nel 2019: 14;**

- 
- **Procedimenti per art. 517 c.p. iscritti al registro NOTI RGNR nel 2019: 0;**
 - **Procedimenti per art. 517 BIS c.p. iscritti al registro NOTI RGNR nel 2019: 1;**
 - **Procedimenti per art. 517 QUATER c.p. iscritti al registro NOTI RGNR nel 2019: 4;**

Le contestazioni

- delitti;
- contravvenzioni;
- Possibili illeciti amministrativi in connessione. Cosa cambia con il T.U. VINO?
- Frodi infra-comunitarie o extra UE (a seguito di assistenza giudiziaria).

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 515 c.p. Frode nell' esercizio del commercio

"Chiunque, nell' esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all' acquirente una cosa mobile per un' altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065"

- **Soggetto attivo:** reato comune_ ergo, se pubblico fornitore, è integrata la diversa fattispecie dell' art. 356 c.p;
- **Bene giuridico tutelato:** la pubblica funzione dello Stato di assicurare l' onesto svolgimento del commercio;
- **Elemento materiale:** il c.d. "aliud pro alio"
Nel settore vitivinicolo, assume rilievo l' ipotesi di "diversità di origine, provenienza e qualità" _ problema della c.d. "volgarizzazione del marchio" _ la CASS. precisa che " la norma in esame non richiede che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio o comunque tutelata da legge speciale quanto alla sua origine, provenienza o qualità tipica" (sin da Cass. 12.5.1997, n. 4375)
- **Consumazione e tentativo:**
Si consuma con la consegna
Il tentativo si configura anche con la semplice esposizione alla vendita di aliud pro alio

Nel settore vitivinicolo

Il tentativo

L'ipotesi più ricorrente

« ipotesi di deposito nel magazzino di una ditta esercente la vendita all'ingrosso di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle indicate sulle confezioni, in quanto dimostrativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite, (cfr. sez. 3^a, 18.12.2008 n. 3479 del 2009, Urbani ed altro, RV 242288);

« ipotesi della detenzione di prodotti di qualità diversa da quella indicata sulle confezioni nei magazzini di un'azienda produttrice, allorché tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita (Cass.pen. Sez. 3, n.1061 del 3.12.2010; Cass.pen. Sez.3 n.37058 del 28.9.2011).

La consumazione

ES) Vendo VINO «DOP» ed invece è VINO GENERICO

- **Elemento soggettivo:** dolo generico
- **Reato sussidiario:** reato più grave è la truffa ex art. 640 c.p.
- ✓ **L'inganno**
640 c.p. l'inganno è causa determinante del consenso e deve dipendere da artifici o raggiri
515 c.p. l'inganno è post factum, cioè si realizza successivamente al momento della conclusione del contratto, o se causa determinante non ha recato all'acquirente un danno patrimoniale
- **Fattispecie affini e diverse:** Artt. 516 e 517 c.p. (vedasi oltre)
- **Circostanze aggravanti e speciali:** Art. 517 bis
- **RESPONSABILITÀ EX ART. 25 BIS 1, COMMA I LETT. A) D.LGS. N. 231/2001**

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

"Chiunque, pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032"

- **Soggetto attivo:** reato comune;
- **Bene giuridico tutelato :** la buona fede negli scambi commerciali e la salvaguardia dell'ordine economico se le sostanze non genuine sono anche pericolose allora sono integrate le norme a tutela della salute, allora assume rilievo gli artt. 442 e 444 c.p.;
- **Sostanze alimentari:** sia le sostanze solide che le bevande CASS. Non solo quello naturale, ma anche formale non genuina, Anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti;

- **Consumazione e tentativo**

È una forma di tutela avanzata rispetto a quella di cui all' art. 515 c.p. _: è reato di pericolo

Art. 515 c.p. Si consuma con la consegna

Art. 516 c.p. Si consuma con la semplice messa in vendita

- **Elemento soggettivo: dolo generico**
- **Circostanze aggravanti e speciali: Art. 517 bis**
- **RESPONSABILITÀ EX ART. 25 BIS 1, COMMA I LETT. A) D.LGS. N. 231/2001**

Nel settore vitivinicolo

ES) CONTESTAZIONI ALTERNATIVE O CUMULATIVE ARTT. 515, 516 C.P.

- Prodotto vinoso irregolare, ovvero a seguito di successive analisi isotopiche, risultato annacquato e non genuino rispetto a quanto dichiarato sui documenti di trasporto;

-Vino adulterato, ovvero a seguito di analisi chimiche, risultato sofisticato con diversi acidi nella produzione e poi così commercializzato pro alio

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"

- **Soggetto attivo:** reato comune;
- **Bene giuridico tutelato:** la tutela e la correttezza commerciale_ la tutela del marchio è solo indiretta;
- **Presupposto:** l' esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto
- **Elemento materiale:** il reato è integrato dalla somiglianza del segno distintivo, non essendo necessaria la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione, né la concreta induzione in errore dell' acquirente, ma *“la semplice imitazione, anche generica”* (vedasi, già, CASS. 20.10.1994, N. 10798)_ altrimenti, saranno integrati gli artt. 473 e 474 c.p.

- **Reato sussidiario:** resta perciò assorbito dai reati di cui agli artt. 473, 474 c.p.;
- **Fattispecie affine e diversa:** Art. 515 c.p., tanto è vero che, come rileva ANTOLISEI, tale delitto ben avrebbe potuto essere riunito in unica disposizione di legge con la fattispecie di cui all' art. 515 c.p.
- **Consumazione e tentativo:** la condotta tipica è già a tutela anticipata_ CASS. **Esclude il tentativo** _ non costituisce tentativo, ma condotta penalmente irrilevante *“ la semplice detenzione dei prodotti di cui alla norma, senza effettiva messa in vendita”*
- **Elemento soggettivo:** dolo generico
- **Circostanze aggravanti speciali:** Art. 517 bis
- **RESPONSABILITÀ EX ART. 25 BIS 1, COMMA I LETT. A) D.LGS. N. 231/2001**

Nel settore vitivinicolo

CASI CONCRETI

POSSIBILE CONCORSO TRA ARTT. 515, 517, 517 QUATER C.P.

la vendita e la consegna di bottiglie di vino recanti all'esterno il marchio e i segni distintivi contraffatti della ditta «X» e contenenti all'interno vino <generico> diverso per provenienza e qualità da quello pattuito tra le parti, si integreranno sia il reato di cui all'art. 517 c.p. che il reato di cui all'art. 515 c.p.

In ordine al delitto di cui agli artt. 517, 517 bis c.p., per avere, in qualità di legale rappresentante della società Alfa corrente in _____, posto in vendita o messo altrimenti in circolazione bevande- in specie, vino - la cui denominazione di origine e le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti inducendo in errore il compratore sull'origine e qualità, in particolare apponeva false etichette, con forma e grandezza difforme, apparentemente riconducibili a prodotto della Azienda Agricola Beta di _____ contraffaccendone e falsificando il marchio e i segni distintivi riportati sulle stesse e che apponeva su n. x bottiglie di cl 75, apparentemente facenti parte del lotto n. _____ Azienda Agricola Beta di _____, e che commercializzava in favore della società Gamma corrente in _____ che successivamente le poneva in vendita presso il proprio punto vendita sito in _____

In _____, in data _____

*in ordine al delitto di cui all' art. 515 c.p. per avere nell' esercizio di una attività commerciale, in qualità di legale rappresentante, della società Alfa corrente in _____, consegnato all' acquirente una cosa mobile per origine e provenienza diversa da quella dichiarata, **in specie per aver commercializzato e venduto alla società gamma corrente in un quantitativo di nr. Y bottiglie di cl 75 di prosecco DOC Valdobbiadene, di origine e qualità diversa da quella pattuita perché contenenti vino bianco spumante extra dry in luogo di prosecco DOC di Valdobbiadene.***

In _____, in data _____

Se poi sulle bottiglie è stato indicato <DOC> e, invece, all'interno contengono «vino, generico» si sarà integrato anche il reato di cui all'art. 517 quater c.p.

In ordine al delitto di cui all'art. 517 quater comma II) c.p., per avere, in qualità di legale rappresentante della società Alfa corrente in _____, al fine di trarne profitto, messo in circolazione prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte, ed in specie per aver messo in commercio vino bianco prodotto dalla Azienda Agricola Beta di _____ utilizzando false etichette con indicazioni e denominazioni contraffatte con indicazione di prosecco Doc di Valdobbiadene in luogo di vino bianco spumante extra dry.

In _____, in data _____

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

- *“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000*
- *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
- *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ”.*

Cass., III Sez. Pen. 8.7.2016, n. 28354

**PRIMO COLLAUDO IN CASSAZIONE DI UNA NORMA SIMBOLO
DELLA TUTELA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE
INTRODOTTA DALLA L. 23.7.09 N. 99 - RIMASTA IN STAND-BY**

• **Soggetto attivo:** reato comune_ ipotesi più plausibile è **produttore (comma I) o commerciante (comma II)**

Aderenti a vari consorzi di tutela (es., BAROLO), laddove non rispettino le norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

• **Bene giuridico tutelato :** « *una tutela anche più ampia di quella riconducibile all' art. 517 c.p.» perché « non richiede l' idoneità delle indicazioni fallaci a ingannare il pubblico dei consumatori, orientando all' evidenza la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati a utilizzare indicazioni geografiche e le denominazioni di origine»*

• **Presupposto:**

- che le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine siano «*titolate*», cioè protette da privativa (ante caso concreto) _ punibilità espressamente condizionata come al IV comma _ ergo, il c.d. **disciplinare** sarà da acquisire ex art. 234 c.p.p. presso i consorzi di tutela;

- non è richiesto che l'origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 11 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell'art. 517 quater c.p. di clausole di riserva, ameno di concorso se questi marchi che accompagnano i prodotti DOP o IGP siano registrati

- **Oggetto materiale :**

- si, IGP, DOP
- no i prodotti industriali_ no i prodotti agroalimentari « *generici* » o « *le cui specificità* » sono protette da norme vigenti, ma a diverso titolo delle DOP o IGP (es., STG specialità tradizionali garantite)

- **Condotta materiale:**

- condotte di contraffazione od alterazione (**alternative**) dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica (**rubrica legis**);
- condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci (**note verbali alternative_ ergo parimenti unica violazione della norma incriminatrice**).

Quaestio: possibile violazione art. 3 Cost per irragionevolezza- solo i prodotti contraffatti e non anche gli alterati

- **Elemento soggettivo: I comma dolo generico (consapevolezza e volontarietà) _ Il comma dolo specifico (fine di trarne profitto)**
- **Fattispecie affini e diverse («norma speciale per aggiunta»)**
- **Art. 517 bis c.p. prima dell' introduzione nel 2009 solo con la circostanza aggravante speciale (cfr. art.. 515, , 516, 517 c.p.) repressione penale frodi agroalimentari**
- **Art. 517 c.p.**
- ✓ **Bene giuridico tutelato**
- Art. 517 c.p. Tutela l' ordine economico dei consumatori dagli inganni**
- Art. 517 quater c.p. La tutela è orientata verso « gli interessi economici dei produttori titolati»**
- **Art. 515 c.p.**
- **Arttt. 473 e 474 c.p. (v. sopra)**
- **Danno risarcibile ex artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.**

Quaestio

-consorzi di tutela interessati ex art. 41 T.U. VINO sono danneggiati o pp.oo. ? Costituende parti civili?

Da coordinare l' art. 86 T.U. VINO con l' interpretazione norma in esame.

-i consumatori, in quanto soggetti acquirenti di prodotti agroalimentari di pregio e qualità inferiore

- **Circostanze attenuanti speciali Art. 517 quinquies c.p.**
A favore dei « dissociati »_ istituto premiale
Quaestio: istruttoria confluita in assoluzione o 425 c.p. o comunque condanna?
- **Circostanze aggravanti speciali Art. 517 quater III comma c.p.**
- **NUOVA IPOTESI DI CONFISCA OBBLIGATORIA PER EQUIVALENTE: effetto dirompente, diversamente dalle altre fattispecie di frode ipotesi di confisca solo facoltativa per cui invece è possibile il dissequestro condizionato.**
erroneo richiamo al 474-ter, secondo comma, in luogo del comma I_ in via interpretativa!
- **RESPONSABILITÀ EX ART. 25 BIS 1, COMMA I LETT. A) D.LGS. N. 231/2001**

Nel settore vitivinicolo

Non solo sull'imbottigliato (es. tipico: decreto di sequestro e perquisizione del PM) e quindi se venduto o comunque commercializzato – fattispecie compiuta-, ma anche in caso di detenzione per la futura messa in commercio di vino sfuso “Atto a diventare DOCG” (es. tipico: sequestro di iniziativa della PG), che non presenta alcuno dei requisiti specifici richiesti dal Disciplinare di Produzione- – fattispecie tentata-.

Approfondimento: Primato europeo per vini DOP e IGP



Struttura dell'offerta


1 2 3 4 5

Produzione di vini certificati, 2015-2017

Regioni	IG: DOP+IGP (hl)	Peso % IG su produz regionale	Var.% peso IG 2017/2015
Trentino A.A	1.021.482	99%	0%
Veneto	9.206.671	95%	3%
Piemonte	1.829.620	90%	4%
Toscana	1.721.382	89%	-1%
Lombardia	1.062.570	88%	0%
Umbria	552.974	86%	-1%
Sardegna	353.375	80%	-3%
Sicilia	3.791.151	80%	2%
Lazio	828.660	78%	1%
Friuli V.G.	1.209.336	74%	0%
Valle d'Aosta	9.100	69%	-15%
Emilia R.	3.756.934	67%	2%
Basilicata	57.684	63%	-3%
Liguria	39.557	59%	-25%
Marche	471.056	55%	0%
Calabria	142.116	39%	12%
Abruzzo	1.357.399	38%	-9%
Campania	326.423	27%	-2%
Puglia	2.339.211	26%	-16%
Molise	60.358	24%	-2%
ITALIA	30.137.059	66%	-5%

- Con **543 prodotti certificati**, l'Italia detiene il primato in Europa su un totale di 1.586 vini certificati, seguita da Francia (435), Grecia (147), Spagna (131), Portogallo (40)
- Nel 2016 - con oltre 3 miliardi di bottiglie - genera un **valore alla produzione di 8,2 miliardi di euro** (+7,8% a/a) e vale circa 5 miliardi di export (su un totale di 5,6 miliardi del settore). **Elevato il contributo delle regioni del Nord insieme alla Sicilia**, sesta regione per valore economico

Le 7 regioni a più alto valore economico di IG*, 2016



Valore dei vini IG (DOP+IG), 2016

	Mld €	Var. % a/a
Valore economico*	3,2	+7,0%
Valore alla produzione	8,2	+7,8%

* Il valore economico si riferisce al vino sfuso (prima dell'imbottigliamento)

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT e ISMEA QUALIVITA, 2018



ASTI
D.O.C.G.




ISOLA D'ASTI

I 52 Comuni dell'Asti D.O.C.G. e del Moscato d'Asti D.O.C.G.

Acqui Terme	Castino	Perletto
Alice Bel Colle	Cessole	Quaranti
Alba (Draz, Come e S. Rocco Senodelvio)	Coazzolo	Ricaldone
Bistagno	Cossano Belbo	Rocchetta Belbo
Bubbio	Costigliole d'Asti	Rocchetta Palafea
Calamandranca	Fontanile	S. Giorgio Scarampi
Calosso	Grognerdo	S. Marzano Oliveto
Camo	Incisa Scapaccino	Santa Vittoria d'Alba
Canelli	Loazzolo	Santo Stefano Belbo
Cassinascio	Mango	Serralunga d'Alba
Cassine	Maranzana	Sessame
Castagnole Lanze	Moasca	Strevi
Castel Boglione	Mombaruzzo	Terzo
Castelletto Molina	Monastero Bormida	Trisso Tinella
Castelnuovo Belbo	Montabone	Treiso
Castel Rocchero	Neive	Vesime
Castiglione Tinella	Naviglie	Visone
	Nizza Monferrato	



Barolo Docc



Chi effettua operazioni di vinificazione delle uve nebbiolo al di fuori del territorio previsto dal relativo disciplinare di produzione (vasi vinari sequestrati contenenti prodotti vinosi "Atti a diventare Barolo DOCG", solo apparentemente e non realmente vinificati a Barolo, comune rientrante nel territorio imposto dal disciplinare in uno dei comuni autorizzati dal disciplinare di produzione del vino barolo DOCG)

Non una ipotesi di riproduzione o imitazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica protette, ma un caso di processo di attribuzione del marchio DOCG attraverso una elusione di tutte le prescrizioni stabilite dal disciplinare, attraverso una vera e propria simulazione del processo di vinificazione standardizzato dal disciplinare Barolo.

Tribunale di Asti – Sezione Penale in composizione collegiale ed in funzione di Giudice del Riesame - Sent. N. 2470/2017 RGNR – Nr. 20/2017 RG Ries del 5/7/2017 del 6.7.2017.

Primo giudicato cautelare

Tribunale di Asti Sez. Pen in composizione monocratica Dr.ssa BECONI n. 378 depositata 8.5.2019

Primo arresto di merito

«la fraudolenta attribuzione della denominazione ad un vino prodotto fuori del territorio consentito lede comunque una disposizione del disciplinare introdotta all'evidenza, per tutelare l'interesse dei produttori a circoscrivere la zona di vinificazione, anche in ottica di valorizzazione della stessa rea geografica in cui le uve vengono coltivate»

Quid novis nel panorama giurisprudenziale nazionale che si inserisce pienamente, invece, in quello comunitario (Cfr Corte di Giustizia Europea Sez. I, 19/12/2018 n. 367/2017)

In attesa della definitività di una pronuncia in tal senso, possiamo dare un primo benvenuto all'art. 517-quater c.p. nella Giurisprudenza di merito?

Quaestio de iure condendo

Proposta di Legge AC 1011 Paxia, recante Modifiche al codice penale, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al DPR n. 43/1973, e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, di tracciabilità e di etichettatura, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio «100% Made in Italy».

l'abrogazione della fattispecie di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) con conseguente inserimento di questi reati nelle **fattispecie comuni di contraffazione e frode (art. 473 e 474 c.p., art. 514 c.p.)**

Quid iuris?

1. **Foga regolatoria** : «*esce dalla porta ciò che rientra dalla finestra?*»;
2. **Danno risarcibile?**;
3. **Confisca obbligatoria?** ;

ALTRE FATTISPECIE CODICISTICHE

- Possono essere contestate anche le violazioni poste a tutela della salute (**artt. 440 e ss. c.p.**);
- Possono essere altresì contestati i reati di falso (**artt. 482, 484, 485 etc. c.p.**)

Nel settore vitivinicolo , contestazione tipica

per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 483 c.p. poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare della ditta _____, nell'esercizio dell'attività di vinificazione ed imbottigliamento vini, attestava falsamente in atto pubblico ed in particolare, dichiarava nel registro di vinificazione vidimato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali _____ e/o nel registro di carico e scarico su supporto informatico n. _____ vidimato dal comune, contrariamente al vero, che _____.

In _____, in _____

- Possibile altresì la contestazione di cui all' **art. 479 c.p.** in caso di violazione del disposto di cui al DM 2.7.2013. "Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli"



ALTRE FATTISPECIE SPECIALI

L. 30.4.1962, n. 283

Il sistema sanzionatorio in materia di alimenti

- **reato di pericolo:** basta la semplice detenzione ai fini della consumazione ;
- **condotta materiale:** «**detenere per vendere**» e «**somministrare**», per cui vedasi gli artt. 442,445 c.p. ;
- **Contravvenzione :** basta la COLPA
- è ESCLUSA SE è DIMOSTRATA LA BUONA FEDE
- PUÒ CONCORRERE con i delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p., stante la diversità oggettiva
- **Fattispecie affini e diverse:**
 - ✓ Artt. 515, 516 c.p. (vedasi sopra);
 - ✓ Art. 444 c.p.
- **NON POSSONO CONCORRERE**, essendo la contravvenzione in esame meno grave del delitto ed entrambi a tutela della salute pubblica

Nel settore vitivinicolo , l' ambito di elezione dei cc.dd. «VINI BIOLOGICI»

Oltre l'uva, che ci può essere in una bottiglia di vino?



A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, POSSIBILI CONTESTAZIONI

Artt. 5 lettera h) e 6 comma 3 della Legge 30.04.1962 n. 283 poiché, in veste di legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____, (cantina sociale che vinifica uve coltivate dai soci conferenti), per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ovvero omettendo di predisporre adeguate e corrette procedure basate sui principi di sicurezza alimentare, consentiva che n. X bottiglie di vino _____ DOC 2010 da coltivazione biologica, vendute dal _____ al _____ (come da documentazione commerciale in atti) e che n. Y bottiglie appartenenti alla medesima partita di vino Dolcetto d'Alba DOC 2010 da coltivazione biologica detenute ai fini della commercializzazione risultassero all'analisi non conformi per la presenza di principio attivo **“boscalid” (antimuffa utilizzato contro la **Botrytis cinerea della vite**), non consentito in agricoltura biologica dalla normativa di riferimento.**

Accertato in _____ in data _____

Artt. 5 lettera a) e 6 comma 3 della Legge 30.04.1962 n. 283

***POSSIBILE CONCORSO CON GLI ARTT. 515, E 516 C.P. ,
Ma, attenzione!!!***

essendo il 515 e il 517 due reati dolosi, può essere una strategia per i difensori sostenere che sia difficile dimostrare dolo, e allora comunque siamo nel campo della colpa, con conseguente possibile assoluzione previo «declassamento» del prodotto a non biologico con effetti devastanti da un punto di vista civilistico sui prodotti già venduti.

PRASSI

a seconda della gravità (es., numero di bottiglie sequestrate, qualità, percentuali rilevate a seguito di analisi)

- ***DECRETO PENALE;***
- ***AVVISO EX ART. 415 BIS C.P.;***
- ***ART. 6 U.C. LEGGE 30 aprile 1962, n. 283***

.



LA CONNESSIONE OBIETTIVA EX ART. 24 L- 689/1981 ed il T.U. VINO

Il principio del “ne bis in idem” secondo la Corte di Strasburgo: andrà in crisi l’impianto sanzionatorio anche nel settore vitivinicolo?

Il principio di «ne bis in idem» secondo la CEDU

Art.4, comma 1, del VII Protocollo alla CEDU:

*«Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una **sentenza definitiva** conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato».*

Segue...

Secondo la Corte di Lussemburgo:

“esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi”;

“garanzia contro nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni, e non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione”.

Dove insorge il problema nel T.U. Vino

Il T.U. Vino riforma tutto il sistema sanzionatorio del settore, strutturandolo sul seguente modello:

“salvo che il fatto costituisca reato, chiunque è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ...»

Il problema si pone proprio per i casi più gravi, meritevoli di significativa sanzione penale, qualora il relativo processo penale sia preceduto dalla comminazione di una sanzione amministrativa gravemente afflittiva, che sia divenuta definitiva.

Infatti, se la sanzione amministrativa definitiva è qualificabile come «sanzione penale», ai sensi dell'art.4 del Protocollo 7 alla CEDU **QUESTO E' IL PUNTO!!!!**

scatta il divieto di «*ne bis in idem*», che paralizza la successiva azione penale, a nulla valendo gli attuali meccanismi previsti dalla normativa italiana per evitarlo (art.9, comma 1, della legge 689/1981 e 649 c.p.p).

UN PROBLEMA CONCRETO?

Forse sì, perché l'apparato sanzionatorio del T.U. Vino è stato costruito sul modello adottato nel TUF e TUB (Testi Unici Finanza/Bancario) sia la Corte Costituzionale, sia la Cassazione hanno ripetutamente denunciato la criticità di tali norme sanzionatorie, proprio per il conflitto con il principio di «ne bis in idem» sancito dalla CEDU!

Grazie per l' attenzione!

